

Legge 20 aprile 1976, n. 195 * (1)

PREMESSA

Il testo che segue è stato redatto allo scopo di facilitare la consultazione della legge n. 195/76. Esso non ha alcun valore legale rispetto ai testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cui si rimanda per efficacia. Trattasi, quindi, di uno strumento di documentazione che non impegna la responsabilità dei curatori.

a cura di Pier Giacomo Bianchi e Maria Losi ¹

** Successivi atti normativi di modifica e integrazione:*

- D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517 (G.U. n. 217 del 9 agosto 1982);
- D.M. 14 dicembre 1987, n. 600 (G.U. n. 92 del 20 aprile 1988);
- D.M. 7 giugno 1991, n. 206 (G.U. n. 164 del 15 luglio 1991);
- D.M. 12 ottobre 1992 (G.U. n. 265 del 10 novembre 1992);
- D.M. 3 giugno 1997 (G.U. n. 161 del 12 luglio 1997);
- D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 (G.U. n. 131 del 8 giugno 2001);
- D.M. 18 giugno 2007 (G.U. n. 146 del 26 giugno 2007);
- D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150 (G.U. n. 211 del 11 settembre 2007).

Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera (2) (3) (4) (5) (6) (7).

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124.

(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli anni.

(3) Nella presente legge, ogni riferimento al concetto di "vendita", si intende fatto al concetto di "commercializzazione", ai sensi dell'art. 2, decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

Per "commercializzazione" si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:

a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;

c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

(4) In luogo di Comunità europea leggasi Unione europea.

(5) I riferimenti alle direttive 66/400/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE, e a quelle che modificano le stesse, si intendono fatti alle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.

(6) I testi tra parentesi quadra [] non sono più vigenti.

(7) La titolazione degli articoli è dei curatori del testo

¹ La redazione del testo consolidato del presente atto normativo è stata curata dal dr. Domenico Cerrato e dal dr. Pier Giacomo Bianchi fino al maggio 2012.

Capo I - sementi per le colture erbacee ortive

Oggetto della legge

Articolo 1

La produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione delle sementi orticole sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge.

Categorie di sementi e relativi requisiti

Articolo 2 ^{(1) (2)}

1. Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie:
 - I - categoria: di base;
 - II - categoria: certificata;
 - III - categoria: standard.
2. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:
 - I. - Categoria di base.

Le sementi devono essere:

 - a) prodotte sotto la responsabilità del costituente o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varietà;
 - b) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";
 - c) conformi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11, alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi di base;
 - d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza.
 - II. - Categoria certificata.

Le sementi devono essere:

 - a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonché alle condizioni di cui all'allegato IV della presente legge per le sementi di base;
 - b) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;
 - c) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi certificate;
 - d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b), e c), all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
 - III - Categoria standard.
 - a) Le sementi devono presentare sufficiente identità e purezza della varietà e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
 - b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.
3. Le condizioni per la certificazione delle sementi sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui all'articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonché per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al comma 2, punto I. Categoria di base, lettera d), e punto II. Categoria certificata, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - A) Ispezione in campo:
 - a) il personale addetto all'esame:
 - 1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;
 - 2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973;

- 3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
 - 4) deve essere autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1097 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
 - 5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;
- b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
 - c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;
 - d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale.
- B) Controlli delle sementi:
- a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi, alle seguenti condizioni:
 - 1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità incaricata della certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
 - 2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera. Nel caso appartengono a una ditta sementiera il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;
 - 3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, è soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi;
 - 4) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi.
- C) Campionamento:
- 1) durante l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, è eseguito ufficialmente. Tali disposizioni si applicano anche nel caso che i campioni di sementi standard siano prelevati per controlli a posteriori;
 - 2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui al n. 1), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi di cui alle lettere b), c) e d);
 - b) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
 - c) i campionatori possono essere:
 - 1) persone fisiche indipendenti, ovvero
 - 2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi, ovvero
 - 3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;
 - d) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi è soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

- e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d), almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorità' incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita

- (1) Articolo così come sostituito dall'art. 11 del D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 150
(2) Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto 5 maggio 2008 - pubblicato nella GU n. 173 del 25 luglio 2008 – ha dato attuazione al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, per quanto riguarda gli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale.

Condizioni per la commercializzazione delle sementi di cicoria industriale e di altre specie di ortaggi

Articolo 3

Le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate ⁽¹⁾.

Le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate o siano sementi standard ⁽²⁾.

Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti:

- a) all'esterno:
di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato n. 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. È consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive; ⁽³⁾
- b) all'interno:
di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato n. 1 della presente legge. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria «sementi certificate» devono essere muniti di un cartellino del produttore.

I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia, di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono confezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore ⁽⁴⁾.

Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi «standard». Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino può essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro.

In caso di varietà ampiamente note al 1° luglio 1970 sull'etichetta si può fare riferimento ad una selezione conservatrice della varietà ⁽⁵⁾.

È vietato fare riferimento a proprietà particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice ⁽⁶⁾.

Tale riferimento segue la denominazione varietale della quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale ⁽⁷⁾.

Dopo una data da stabilire anteriormente al 1° luglio 1992, conformemente alla procedura prevista dall'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull'etichetta si potrà fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prima di tale data ⁽⁸⁾.

Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura relativa al produttore devono essere redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui al presente articolo ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ Comma così come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212

⁽²⁾ Comma, così come modificato, dall'art. 14 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212

⁽³⁾ Lettera così come modificata dall'art. 14 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

⁽⁴⁾ Con decreto 12 novembre 2009 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha definito i criteri, le procedure, i requisiti di professionalità nonché le strutture e la dotazione minima di attrezzature, necessari per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività sementiera e per il razionale esercizio dell'attività stessa.

Con lo stesso decreto, all'articolo 6, è stato stabilito che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonché le licenze rilasciate ai sensi della legge 20 aprile 1976, n. 195 devono essere adeguate ai requisiti previsti dal decreto di cui trattasi entro due anni dalla sua entrata in vigore, purché le ditte interessate ne diano comunicazione scritta al Servizio fitosanitario competente per territorio.

⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ Così come modificati dall'art. 7 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

Commercializzazione di sementi per scopi scientifici e di varietà in corso d'iscrizione

Articolo 3/bis ⁽¹⁾

In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalità per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.

In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i costitutori e i loro rappresentanti aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare per un periodo limitato sementi di varietà per le quali sia stata presentata una richiesta di iscrizione in un catalogo nazionale di uno Stato membro e per le quali siano state presentate informazioni tecniche specifiche.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti sementieri geneticamente modificati.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 15 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

Nota all'articolo 3-bis commi 1 e 2

1) Comma 1

Con decreto 18 marzo 2005 (G.U. n. 72 del 29 marzo 2005) il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha definito la “disciplina della deroga di cui all'art.37, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate di specie erbacee da pieno campo, nonché dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 20 aprile 1976, n. 195, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali di specie ortive, destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico”.

2) Comma 2

- a) Con decreto 1 dicembre 2005 (G.U. n. 286 del 9 dicembre 2005) il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della decisione della Commissione 2004/842/CE, ha disciplinato la commercializzazione di sementi di varietà per le quali è stata presentata domanda di iscrizione ai registri nazionali.

Nello specifico, il Ministero ha decretato che le richieste di autorizzazione alla commercializzazione:

- devono essere inoltrate al Mi.P.A.A.F. e per conoscenza all'ENSE*** (art .1);

* ** **Nota 1:** L'Ente Nazionale delle Sementi Elette, con decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. n. 176 del 30/07/2010 – S.O. n. 174), è stato soppresso e i compiti e le attribuzioni esercitati sono stati trasferiti all'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN).

Nota 2: L'INRAN, con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 (G.U. n. 189 del 14-8-2012 - S.O. n.173) è stato soppresso e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette sono state attribuite all'Ente risi.

Nota 3: Con successiva legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 – S.O. n. 212/L) le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette sono state attribuite al CRA.

- possono essere presentate contestualmente alle relative domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà (art . 2);
- sono ammissibili senza limiti quantitativi (art. 3);
- devono essere complete delle descrizioni delle varietà redatte secondo lo schema contenuto nei protocolli approvati dal CPVO o, in assenza di questi, secondo lo schema UPOV o, in mancanza di entrambi, secondo i protocolli nazionali (art.4).

Il Ministero ha decretato, inoltre, che i prodotti sementieri ai quali sia stata concessa l'autorizzazione devono recare sull'etichetta del produttore - di colore arancio - la denominazione proposta o il riferimento del costituente congiuntamente con il codice del Sistema Informatico Agricolo Nazionale (art. 5).

- 2.2 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto 6 aprile 2006 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2006) ha disposto che: “le autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 1 dicembre 2005, nel caso delle specie ortive, possono essere richieste anche per le varietà per le quali sia stata presentata domanda di iscrizione in un catalogo nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea”.

Registri varietali

Articolo 4 ⁽¹⁾

I registri di varietà *** sono suddivisi:

- a) secondo le varietà, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard»;
- b) secondo le varietà, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard».

*** I registri delle varietà di specie ortive furono istituiti con D.M. 17 luglio 1976.

(1) Con decreto legislativo 30 dicembre 2010 , n. 267 – di attuazione della direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009 – sono state stabilite le deroghe applicabili alle specie orticole in merito

alla conservazione in-situ e all'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

- a. per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole di ecotipi e varietà tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, in seguito varietà da conservazione;
- b. per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole di varietà prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, in seguito varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;
- c. per la commercializzazione delle sementi di tali varietà da conservazione e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

Obbligo di istituire i registri varietali per determinate specie

Articolo 5

In conformità alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 2002/55/CE del 13 giugno 2002*, l'istituzione dei registri di varietà per le specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge è obbligatoria.

Ai fini dell'iscrizione nei registri di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche attinte durante la coltivazione. *[Per le stesse varietà, che sono notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970, non è richiesto il mantenimento mediante selezione conservatrice].*

* La direttiva 2002/55/CE abroga e sostituisce la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970

nota ultimo comma articolo 5

Con D.M. 20 giugno 1977 (supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 199 del 21 luglio 1977) furono iscritte nel registro di varietà di specie ortive un elenco di varietà cosiddette di "pubblico dominio" in quanto prive di costituente e notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970. Le sementi di dette varietà, potendo essere controllate soltanto quali sementi "standard", furono iscritte nel catalogo "b" e denominate "ante 70".

Per queste varietà, reinscritte nel 1988, l'iscrizione scadeva il 31 dicembre 1988. Poiché, con direttiva n. 88/380/CEE del Consiglio, recepita con D.M. 7 giugno 1991 n. 206, fu definito che per poter procedere al rinnovo dell'iscrizione per ciascuna varietà doveva essere previsto almeno un responsabile della conservazione in purezza, con circolare n.1 del 21 febbraio 1996 della Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali fu avviato il programma di caratterizzazione delle varietà di specie ortive "ante 70". Scopi del programma e modalità attuative furono precisate nella circolare di cui trattasi. I risultati valutati dalla Commissione di cui all'art. 19 della legge n.1096/71.

Non assoggettabilità delle varietà iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e possibilità di organizzare esperimenti temporanei in ambito comunitario

Articolo 6 ⁽¹⁾

Le sementi di varietà iscritte nel "Catalogo delle varietà di specie di ortaggi" delle Comunità europee non sono soggette con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20-bis e 20-ter della legge n. 1096 del 1971. Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente legge, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 2002/55/CE del 13 giugno 2002*.

⁽¹⁾ Articolo così come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

* La direttiva 2002/55/CE abroga e sostituisce la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970.

Previsione di prescrizione ministeriale in ordine alla commercializzazione di sementi di alcune specie di ortaggi a decorrere da alcune date e soltanto se ufficialmente certificate

Articolo 7

Dal 1° luglio 1977, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo la procedura prevista dalla direttiva comunitaria citata al precedente articolo 6, può prescrivere che le sementi di alcune specie di ortaggi possono essere commercializzate, a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

Chiusura imballaggi

Articolo 8 ⁽¹⁾

Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto dal precedente art. 3, o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Tale misura non è indispensabile nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Nel caso si debba procedere a successive aperture e chiusure di imballaggi in precedenza chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, sul cartellino ufficiale deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata.

⁽¹⁾ Articolo così come sostituito dall'art. 3 del d.p.r. 10 maggio 1982, n. 517

Chiusura imballaggi di sementi standard e piccoli imballaggi di sementi certificate

Articolo 9 ⁽¹⁾

Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi certificate debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino, previsto dal precedente art. 3, e sull'imballaggio stesso.

Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi devono essere piombati, o provvisti di un sistema di chiusura equivalente, dal responsabile dell'applicazione dei cartellini.

Il frazionamento dei lotti di sementi certificate deve avvenire ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

Nel caso di piccoli imballaggi della categoria sementi «certificate» è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

⁽¹⁾ Articolo così come sostituito dall'art. 4 del d.p.r. 10 maggio 1982, n. 517.

Requisiti minimi per la commercializzazione di prodotti sementieri di piante erbacee ortive

Articolo 10

Per ogni specie e categoria di prodotti sementieri di piante erbacee ortive, i requisiti minimi richiesti per la commercializzazione, sono quelli indicati nell'allegato n. 6, II, a) del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Commercializzazione sementi di base con ridotta facoltà germinativa

Articolo 11 ⁽¹⁾

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la commissione di cui all'art. 19 della L. 25 novembre 1971, n. 1096, può autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti a requisiti minimi, di cui al precedente art. 10, per quanto riguarda la facoltà germinativa.

In tal caso il produttore deve garantire una determinata facoltà germinativa, da indicare nel cartellino, di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, cartellino nel quale inoltre deve essere precisato il numero di riferimento del lotto.

Il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta.

⁽¹⁾ Articolo così come sostituito dall'art. 5 del d.p.r. 10 maggio 1982, n. 517.

Commercializzazione di sementi di generazioni precedenti alle sementi di «base»

Articolo 12

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può autorizzare la commercializzazione di sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di «base» a condizione che esse siano state controllate ufficialmente, conformemente alle disposizioni applicabili alla certificazione delle sementi di «base», e siano contenute in imballaggi rispondenti alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, al relativo regolamento, ed alla presente legge, muniti di cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 2 della presente legge.

Certificazione in Italia di sementi certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

Articolo 13 ⁽¹⁾

Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo conformemente all'art. 13, lettera b), della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si può autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.

Le sementi di ortaggi raccolte in ambito comunitario destinate ad essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-bis lettere A e B, conformemente all'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, nonché accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-bis della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera c).

Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato 2 della medesima legge 20 aprile 1976, n. 195, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo.

Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.

Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio.

Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 13, lettera c), della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolta in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera c), per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria.

Le sementi delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, raccolte in un paese non facente parte delle Comunità europee, e che:

- a) per gli esami ufficiali delle varietà, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri;
- b) per gli effettuati controlli delle selezioni conservatrici, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;
- c) per le eseguite ispezioni in campo soddisfano le condizioni prescritte dalle Comunità europee, e che, pertanto, offrono le stesse garanzie onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo;

sono per questi aspetti equivalenti, alle sementi delle categorie «base», «certificata» o standard raccolte all'interno delle Comunità europee.

Il giudizio relativo all'equivalenza di cui al comma precedente è rimesso al competente organo delle Comunità europee o, in base a decisioni dello stesso, demandato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

⁽¹⁾ Articolo così come modificato, da ultimo, dall'art.17 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

Cartellinatura di sementi con requisiti ridotti e commercializzazione di sementi di varietà non iscritte nel catalogo europeo e nazionale

Articolo 14

Nel caso che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a causa di difficoltà generali temporanee di approvvigionamento, abbia rilasciato, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'autorizzazione alla commercializzazione, per un periodo determinato, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti, il cartellino ufficiale è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, esso è di colore bruno. In ogni caso sul cartellino deve essere sempre indicato che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Ricorrendo le cause di cui al precedente comma, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971 n. 1096 può autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, anche la commercializzazione di sementi di «base», «certificata» e standard appartenenti a varietà non iscritte né nel «Catalogo delle varietà di specie di ortaggi» delle Comunità europee, né nei «Registri nazionali».

Obblighi dei responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi standard

Articolo 15 *

I responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi standard devono:

- a) informare, a mezzo lettera raccomandata, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'inizio e della fine della loro attività;
- b) tenere una contabilità relativa a tutte le partite di sementi standard, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per almeno tre anni; tale contabilità deve essere documentata attraverso il registro di carico e scarico conforme all'allegato n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 in pagine o schede riservate alle sementi standard;
- c) tenere a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per almeno due anni a partire dalla ultima registrazione di vendita, un campione testimone delle sementi delle varietà per le quali non è prescritta una selezione conservatrice **;
- d) prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per almeno due anni.

L'obbligo di cui alla lettera c) è applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori.

Le operazioni di cui ai precedenti punti b) e d) sono sottoposte a vigilanza ufficiale, effettuata attraverso sondaggi.

* Si veda, al riguardo, anche il D.M. 19 marzo 1993 (G.U. del 15 aprile 1993, n. 87) di “ *Aggiornamento delle disposizioni in ordine al controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard*”

** Con direttiva n. 88/380/CEE del Consiglio, recepita con D.M. 7 giugno 1991 n. 206, fu definito che per poter procedere al rinnovo dell'iscrizione per ciascuna varietà doveva essere previsto almeno un responsabile della conservazione in purezza; si veda, in proposito, la nota all'articolo 5.

Controllo a posteriori e sementi non rispondenti ai requisiti previsti

Articolo 16

Qualora in seguito a controlli a posteriori effettuati su pianta proveniente da semente certificata o standard venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà al responsabile della commercializzazione stessa, per un determinato periodo.

Il provvedimento adottato in applicazione di quanto sopra potrà essere revocato, non appena abbia a determinarsi, con sufficiente certezza, che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti di identità e di purezza della varietà.

[Tempi massimi per commercializzare sementi confezionate prima dell'entrata in vigore della legge]

Articolo 17

[Le sementi standard delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, già confezionate prima dell'entrata in vigore della legge medesima, possono essere vendute o messe altrimenti in commercio entro un anno dalla sua entrata in vigore].

Capo II - materiali di moltiplicazione da fiore e da orto.

Materiali di moltiplicazione da fiore e prescrizioni relative alle confezioni

Articolo 18

Per i materiali di moltiplicazione da fiore, ciascuna unità di vendita (collo) può contenere nelle confezioni elementari (sacchetti, scatole, barattoli e simili) prodotti di varietà, specie e generi diversi.

Le confezioni destinate alla vendita (colli composti da confezioni elementari) devono recare le seguenti indicazioni: nome, indirizzo o simbolo d'identificazione dell'imballatore o venditore; la dizione «bulbi (o rizomi o radici tuberose e simili) da fiore».

Le singole confezioni elementari devono invece contenere soltanto prodotti della stessa specie, della stessa varietà o di diverse varietà, purché siano osservate le norme sulla calibrazione.

Le confezioni elementari devono presentare in caratteri leggibili e indelebili le seguenti indicazioni: nome e indirizzo dell'imballatore o del venditore, o simbolo di identificazione; genere, specie, varietà (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore) o, se necessario, la menzione «miscuglio»; zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale; numero dei pezzi, categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite, minimo e massimo, per i prodotti per i quali tali limiti sono prescritti dal regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; trattamenti preparatori quando tali trattamenti hanno avuto luogo. L'indicazione della zona di produzione o della denominazione nazionale, regionale o locale nonché quella del marchio ufficiale di controllo è facoltativa.

Commercializzazione in deroga dei materiali di moltiplicazione

Articolo 19

In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi da fiore e da orto, esclusi i tuberi-seme di patate, destinati alla produzione di fiori e di ortaggi, allo stato di riposo vegetativo, possono essere venduti al diretto consumatore alla rinfusa purché sulle confezioni aperte siano apposte etichette o cartellini, in caratteri ben visibili, con le seguenti indicazioni:

genere;

specie;

varietà (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà od il colore) o, se necessaria, la menzione «miscuglio»;

categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo per i prodotti per i quali detti limiti sono prescritti dal regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

S'intendono in «stato di riposo vegetativo» anche gli organi riproduttivi che hanno già iniziato l'emissione delle radichette o degli apici vegetativi.

Capo III - Norme innovative ed integrative della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 20

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce i primi quattro commi e il sesto comma dell'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 21 ⁽¹⁾

(Omissis) .

(1) Sostituisce l'art. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 22 ⁽¹⁾

(Omissis) .

(1) Sostituisce l'art. 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 23 ⁽¹⁾

(Omissis) .

(1) Sostituisce l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 24

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce i commi primo, terzo e quarto dell'art. 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 25

(Omissis) (1).

(1) Aggiunge, dopo il quarto, un comma all'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 26

(Omissis) (1).

(1) Modifica l'art. 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 27

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce il comma secondo e aggiunge un ulteriore comma all'art. 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 28

(Omissis) (1).

(1) Modifica l'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 29

(Omissis) (1).

(1) Aggiunge un comma all'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 30 ⁽¹⁾

(Omissis).

(1) Sostituisce l'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 31

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce i primi due commi dell'art. 27 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 32

(Omissis) (1).

(1) Modifica l'art. 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Qualifica incaricati della vigilanza

Articolo 33

Gli incaricati della vigilanza, di cui al secondo comma dell'articolo 30 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono considerati a tutti gli effetti agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Articolo 34

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce il primo comma dell'art. 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 35

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 36 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Articolo 36 ⁽¹⁾

(Omissis) .

(1) Sostituisce l'art. 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

[Delega al Governo di emanare decreti di recepimento modifiche direttive]

Articolo 37

[Il Governo è delegato ad emanare entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge decreti aventi valore di legge ordinaria per recepire le modifiche che potranno essere apportate alle direttive del consiglio delle Comunità europee in vigore, limitatamente alle specie ed alle varietà delle sementi.]

Norme in vigore per quanto non in contrasto con la presente legge

Articolo 38

Per quanto non in contrasto con la presente legge od in essa non contemplato, restano in vigore le norme della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Vigenza della legge

Articolo 39

Le norme della presente legge valgono fino alla entrata in vigore delle norme che le regioni emaneranno a seguito dei decreti delegati di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Entrata in vigore della legge

Articolo 40

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

ALLEGATO I (1)

Cartellini ufficiali

A) Per le sementi di base e sementi certificate ad esclusione dei piccoli imballaggi (art. 3):

a) indicazioni prescritte:

- 1) normativa C. E. (2);
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) mese ed anno della chiusura indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato . . .» (mese ed anno);
 - 4) numero di riferimento del lotto;
 - 5) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi ;
 - 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini ;
 - 7) categoria;
 - 8) paese di produzione;
 - 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri;
 - 10) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
 - 11) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione: «rianalizzato...» (mese ed anno);
 - 12) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva n. 88/480/CEE 13 giugno 1988, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine "componente": per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine "componente"; per le sementi certificate, il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine "ibrido".
- b) le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

B) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base (art. 12):

a) indicazioni prescritte:

- 1) normativa C.E. (2);
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) mese ed anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione «campione prelevato . . .» (mese ed anno);
 - 4) numero di riferimento del lotto;
 - 5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
 - 6) varietà indicata almeno in caratteri latini;
 - 7) dicitura «sementi di pre-base»;
 - 8) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata.
- b) le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

(1) Così come modificato, da ultimo, dal D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

(2) Con D.M. 3 giugno 1997 la dizione "CEE" è stata sostituita con quella "CE" (G.U. n. 161 del 12 luglio 1997)

ALLEGATO I-BIS (1)

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro stato membro.

A) Indicazioni prescritte con l'etichetta:

- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
- 2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini;
- 3) varietà indicata almeno in caratteri latini;
- 4) categoria;
- 5) numero di riferimento del campo e della partita;
- 6) peso netto o lordo dichiarato;
- 7) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

B) Colore dell'etichetta.

L'etichetta è di colore grigio.

C) Indicazioni prescritte per il documento:

- 1) autorità che rilascia il documento;
- 2) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi;
- 3) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 4) categoria;
- 5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
- 6) numero di riferimento del campo o della partita;
- 7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;
- 8) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;
- 9) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono;
- 10) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

(1) Allegato aggiunto dall'art. 8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

ALLEGATO II (1)

Cartellino del produttore per le sementi standard e i piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate» .

A) Indicazioni prescritte:

- 1) Normativa C.E. (2);
- 2) nome ed indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione;
- 3) campagna di chiusura indicata con «chiuso nella campagna . . . (termini della campagna) » oppure campagna dell'ultimo esame della facoltà germinativa indicata con «germinabilità determinata nella campagna . . . (termini della campagna) ». Può essere indicata la fine della campagna;
- 4) specie, indicata almeno in caratteri latini;
- 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 6) categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalla lettera «C» e le sementi standard dalle lettere «St»;
- 7) numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard);
- 8) numero di riferimento che consente di identificare il lotto certificato (per le sementi certificate);
- 9) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 gr.);
- 10) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

B) Le dimensioni minime ammesse dal cartellino (esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110 x 67.

(1) Così come integrato, da ultimo, dal D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

(2) Con D.M. 3 giugno 1997 la dizione “CEE “ è stata sostituita con quella “CE” (G.U. n. 161 del 12 luglio 1997)

ALLEGATO III * (1)

Elenco delle specie di piante orticole per le quali l'istituzione dei «registri di varietà» è obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195.

Allium cepa L.	
- var. cepa	cipolla, anche di tipo lungo (echalion)
- var. aggregatum	scalogno
Allium fistulosum L.	cipolletta
Allium porrum L.	porro
Allium sativum L.	aglio
Allium schoenoprasum L.	erba cipollina
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	cerfoglio
Apium graveolens L.	sedano , sedano rapa
Asparagus officinalis L.	asparago
Beta vulgaris L.	barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet)
	bietola da coste
Brassica oleracea L.	cavolo laciniato , cavolfiore, broccoli asparagi o a getto, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo cappuccio bianco cavolo cappuccio rosso, cavolo rapa
	cavolo cinese, rapa
Brassica rapa L.	peperoncino rosso o peperone
Capsicum annuum L.	indivia riccia, indivia scarola
Cichorium endivia L.	cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga, cicoria industriale
Cichorium intybus L.	cocomero
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai	melone
Cucumis melo L.	cetriolo, cetriolino
Cucumis sativus L.	zucca
Cucurbita maxima Duchesne	zucchini
Cucurbita pepo L.	carciofo, cardo
Cynara cardunculus L.	carota, carota da foraggio
Daucus carota L.	finocchio
Foeniculum vulgare Mill.	lattuga
Lactuca sativa L.	pomodoro
Lycopersicon esculentum Mill.	prezzemolo
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill.	fagiolo di Spagna
Phaseolus coccineus L.	fagiolo nano, fagiolo rampicante
Phaseolus vulgaris L.	pisello a grano rugoso, pisello rotondo, pisello dolce
Pisum sativum L. (partim)	ravanello
Raphanus sativus L.	rabarbaro
Rheum rhabarbarum L.	scorzonera
Scorzonera hispanica L.	melanzana
Solanum melongena L.	spinaci
Spinacia oleracea L.	valerianella o lattughella
Valerianella locusta (L.) Latter.	fava
Vicia faba L. (partim)	mais dolce, pop corn
Zea mais L. (partim)	

- * - Con D.M. 27 dicembre 1986 è stato istituito il registro volontario delle varietà di *Cicer arietinum* L. (Cece) e di *Lens culinaris* Med. (Lenticchia);
- con D.M. 25 agosto 1998 è stato istituito il registro volontario delle varietà di *Ocimum basilicum* L. (Basilico).

(1) Così come modificato, da ultimo, dal D.M. 18 giugno 2007.

ALLEGATO IV (1)

Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione.

Ai fini della certificazione ufficiale, le condizioni cui debbono sottostare le colture sono le seguenti:

- a) devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente;
- b) le colture delle sementi di base devono essere assoggettate ad almeno una ispezione ufficiale in campo; per le sementi della categoria certificata si deve procedere ad almeno una ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi su non meno del 20 % delle colture di ogni singola specie;
- c) lo stato colturale del campo di produzione nonché lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietale nonché dello stato sanitario;
- d) le distanze minime fra le colture vicine che possano determinare una impollinazione estranea indesiderabile, devono essere le seguenti:

A) Beta vulgaris:

- rispetto a qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto: 1000 metri;
- rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente a un gruppo diverso di varietà:
 - a) per le sementi di base: m. 1.000;
 - b) per le sementi certificate: m. 600;
- rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente allo stesso gruppo di varietà:
 - a) per le sementi di base: m. 600;
 - b) per le sementi certificate: m. 300

A-bis) specie di Brassica:

1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà della specie di Brassica:

- a) per le sementi di base: m. 1.000;
- b) per le sementi certificate: m. 600;

2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie Brassica:

- a) per le sementi di base: m. 500;
- b) per le sementi certificate: m. 300;

B) altre specie:

1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociate:

- a) per le sementi di base: m. 500;
- b) per le sementi certificate: m. 300;

2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:

- a) per le sementi di base: m. 300;
- b) per le sementi certificate: m. 100.

Tali distanze possono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

La presenza di malattia e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata soltanto nella misura più limitata possibile.

3) Cicoria industriale (2):

- a) rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie: m. 1.000;
- b) rispetto ad altre varietà di cicoria industriale:
 - per le sementi di base: m. 600;
 - per le sementi certificate: m. 300.

I gruppi di varietà citati nel precedente punto A. *Beta vulgaris*, sono così specificati:

I) *Beta vulgaris* L. var. *vulgaris*, bietola da coste, e *Beta vulgaris* L. var. *conditiva* Alef, bietola da orto.

Se la coltura è di una varietà geneticamente monogerme, le varietà multigermi sono da considerarsi appartenenti a un gruppo diverso.

II) *Beta vulgaris* L. var. *vulgaris*, bietola da coste.

Fermo restando il punto I, le varietà sono classificate, in base alle loro caratteristiche, nelle cinque categorie seguenti:

Categorie	caratteristiche
1	con picciolo bianco e lembo fogliare verde chiaro, senza antociani;
2	con picciolo bianco e lembo fogliare verde medio o verde scuro, senza antociani;
3	con picciolo verde e lembo fogliare verde medio o verde scuro, senza antociani;
4	con picciolo rosa e lembo fogliare verde medio o verde scuro;
5	con picciolo rosso e lembo fogliare con antociani.

III) *Beta vulgaris* L. var. *conditiva* Alef, bietola da orto.

Fermo restando il punto I, le varietà sono classificate in base alle loro caratteristiche, nelle sei categorie seguenti:

Categorie	caratteristiche
1	con sezione longitudinale della radice a forma ellittica traversa stretta o ellittica traversa e polpa della radice di colore rosso o violaceo;
2	con sezione longitudinale della radice a forma circolare o ellittica larga e polpa della radice di colore bianco;
3	con sezione longitudinale della radice a forma circolare o ellittica larga e polpa della radice di colore giallo;
4	con sezione longitudinale della radice a forma circolare o ellittica larga e polpa della radice di colore rosso o violaceo;
5	con sezione longitudinale della radice a forma oblunga stretta e polpa della radice di colore rosso o violaceo;
6	con sezione longitudinale della radice a forma obtriangolare stretta e polpa della radice di colore rosso o violaceo.

(1) Così come modificato, da ultimo, dal D.M. 12 ottobre 1992.

(2) Punto aggiunto dall'art.8 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206